

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Tra

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A., società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Valle Camonica Servizi S.r.l. con sede legale in Darfo Boario Terme, Via Mario Rigamonti, 65 – capitale sociale di euro 1.997.500,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia – codice fiscale e partita I.V.A. n. 02349420980, rappresentata dall'Ing. Roberto Ghirardi in qualità di Procuratore Speciale, munito di ogni necessario potere

(di seguito denominata **VCSV o Parte**)

e

Il Comune Unione dei Comuni della Valsavio legalmente rappresentato dal Sig. _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica presso il municipio sito in Via San Zenone n. 9 – Berzo Demo (BS), munito di ogni necessario potere

(di seguito denominato **CLIENTE o Parte**)

Premesso che:

- a) VCSV è un Cliente idoneo grossista ai sensi dell'art. 2 comma 5 e 14 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n° 79 ed è in grado di soddisfare i fabbisogni di energia elettrica del CLIENTE a seguito di autonoma attività di approvvigionamento;
- VCSV è interessato a somministrare energia elettrica al CLIENTE e il CLIENTE è interessato ad acquistare da VCSV l'energia elettrica da consegnare presso i punti di riconsegna riportati in Allegato 1;
- l'art. 14, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 79 del 16 marzo 1999, come novellato dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 239/04 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2007 è Cliente idoneo ogni Cliente finale di energia elettrica;
- Il CLIENTE intende conferire a VCSV, o a società da essa indicata, il mandato per la stipula del contratto di trasporto e del contratto per il servizio di dispacciamento di cui alla delibera dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.
- Il CLIENTE dichiara sotto la propria responsabilità di non essere in stato di sospensione della fornitura per morosità nei confronti di altro fornitore ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo da parte del precedente fornitore dovuto al ricorso al sistema indennitario, previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 191/09 e s.m.i.

si conviene quanto segue:

1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- b) **Testo integrato** è la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 30/01/04, n. 5/04, come successivamente modificata ed integrata;
- c) **Dispacciamento** è l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale (delibera AEEG 48/04 e successive modifiche e integrazioni):
- degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - delle utenze cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali;
 - della rete rilevante di cui all'articolo 1, lettera ee), della deliberazione n. 95/01;
 - dei circuiti di interconnessione con le reti estere.
- d) **Prelievo di potenza**: si assume come potenza prelevata in ciascuna ora ai fini della determinazione dei prelievi massimi mensili il valore massimo dei quattro prelievi medi effettuati nei periodi di 15 minuti primi consecutivi di ciascuna ora fissa.

- e) **Gestore di rete competente**, per ciascun punto di prelievo, è il soggetto responsabile del trasporto dell'energia elettrica immessa in rete da VCSV e consegnata presso il punto di prelievo del Cliente;
- f) **Misura** dell'energia elettrica è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione, in un punto di prelievo o in un punto di interconnessione;
- g) **Punto di prelievo** è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale;
- h) **Reti con obbligo di connessione di terzi sono**:
- le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
 - le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
 - le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
 - la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
- i) **Trasmissione** è l'attività di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
- j) **Trasporto dell'energia elettrica** sulle reti con obbligo di connessione di terzi è l'attività articolata in trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse formano parte integrante del presente Contratto, così come le definizioni e l'Allegato 1.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è la fornitura di energia elettrica da parte di VCSV al CLIENTE a copertura del fabbisogno dei punti di prelievo di cui all'Allegato 1.

4. DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto decorre dalle ore 00.00 del 01/07/2020 e termina alle ore 24.00 del 30/06/2021.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA.

Il costo totale a carico del CLIENTE, per la fornitura di energia elettrica oggetto del presente contratto, è formato dalle seguenti componenti:

- a) **Corrispettivo "Energia"**, composto da:

per le utenze Multiorarie, della somma:

- a.1) degli Spread riportati in **Tabella 5.1**, espressi in Euro/MWh;
- a.2) del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP).

per le utenze Monorarie, della somma:

- b.1) dello Spread riportato in **Tabella 5.1**, espresso in Euro/MWh;
- b.2) del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

il tutto, per entrambe le tipologie d'utenza (Multiorarie e Monorarie), aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.

Il CLIENTE si impegna al rilascio in favore di VCSV dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o

altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto del contratto di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che VCSV predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma a).

- b) **Corrispettivi relativi al dispacciamento** del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché congruati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile.
- c) **Il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema** (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A_{RIM} , A_{SOS} UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'ARERA e l'eventuale **corrispettivo C^{MOR}** .
- d) Le **imposte** e le eventuali **addizionali**, previste dalla normativa vigente, anche se introdotte successivamente all'inizio del periodo di fornitura.

I corrispettivi contrattuali su indicati si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati.

REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo Energia sarà mensilmente aggiornato:

- per le Utenze Multiorarie, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
 - per le Utenze Monorarie sulla base del PUNIndex (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,
- entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

TABELLA 5.1

Misuratori Monorari F0 [€/MWh]	Misuratori Multiorari [€/MWh]		
	F1	F2	F3
1,404	1,404	1,404	1,404

Qualora durante il periodo contrattuale, intervengano nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle contrattualizzate con VCSV, quest'ultima garantirà l'automatico adeguamento delle proprie tariffe ai predetti corrispettivi così da assicurare in ogni momento al CLIENTE le condizioni economiche migliori. Nel caso in cui VCSV non dovesse rispettare quanto sopra definito, il contratto sarà da considerarsi nullo.

6. PERIODICITA' DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

- a) La fatturazione dell'energia elettrica somministrata avrà periodicità mensile;
- b) Il CLIENTE si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato con valuta fissa beneficiario entro venti (20) giorni dalla data di emissione della fattura stessa, accreditando a VCSV gli importi complessivi fatturati mediante addebito diretto in conto corrente tramite procedura SDD;
- c) Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
- d) Fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da VCSV, in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti dal CLIENTE, sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di ritardo

pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di quattro punti percentuali.

- e) In caso di ritardato pagamento delle fatture VCSV si riserva inoltre il diritto di escutere in pagamento la fidejussione ricevuta in via preventiva anche, ai sensi dell'art. 1194 c.c., a copertura degli interessi maturati alla data dell'incasso e/o a copertura delle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale.
- f) In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture e ferma restando l'applicazione degli interessi e delle maggiori spese di cui sopra, VCSV, in applicazione della Delibera 04/08 dell'Autorità, per l'energia elettrica e il gas, a decorrere dal 10° giorno successivo alla scadenza della fattura, potrà inviare al CLIENTE una comunicazione informandolo che, decorsi 5 giorni dal ricevimento della stessa, senza che sia intervenuto il pagamento delle somme dovute, richiederà al distributore competente, la sospensione della fornitura in tutto o in parte dei siti. Solo qualora tecnicamente possibile, VCSV potrà richiedere al Distributore competente, prima della sospensione della fornitura, la riduzione al 15% del livello della potenza disponibile e decorsi 10 giorni dalla riduzione, senza che sia intervenuto il pagamento da parte del CLIENTE, il Distributore potrà procedere a sospendere la fornitura.
- g) Decorsi 10 giorni dalla sospensione senza che il CLIENTE abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà di VCSV risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. Inoltre il CLIENTE corrisponderà integralmente a VCSV gli oneri di dispacciamento derivanti dagli impegni assunti da VCSV al fine di garantire l'approvvigionamento di energia al CLIENTE medesimo per il periodo contrattuale.
- h) Per l'applicazione del suddetto comma, il Sabato non si considera giorno feriale.

7. GARANZIE

Non è previsto il rilascio di alcuna forma di garanzia da parte del CLIENTE.

8. RECESSO

- a) Nei limiti di quanto previsto dal quadro normativo vigente e fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 8.A e 8.B, le PARTI convengono che VCSV e il CLIENTE rinunciano sin d'ora ad avvalersi del diritto di recedere dal presente Contratto di Fornitura, come di volta in volta integrato e/o modificato, anche ai sensi delle delibere ARERA 302/2016/R/COM e s.m.i.
- b) È riconosciuta a VCSV la facoltà di recedere dal presente Contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare al CLIENTE in ogni caso di risoluzione del Contratto di trasporto con il Competente Gestore della rete non dipendente da fatti ascrivibili a VCSV. Tale circostanza sarà comunicata al CLIENTE per iscritto entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo verificarsi. Il recesso avrà efficacia dal momento in cui cesserà effettivamente il contratto di trasporto.
- c) È riconosciuta a VCSV la facoltà di recedere dal presente Contratto nei casi previsti dall'articolo 6 comma f.

9. IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità (ARERA, Terna S.p.A., Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Ministero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato) che rendano a VCSV, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, VCSV ne darà tempestiva comunicazione al CLIENTE, a mezzo raccomandata A/R. In caso di impossibilità le Parti avvieranno immediatamente la rinegoziazione del contratto, ferma restando la possibilità per VCSV di recedere dal contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del CLIENTE, con esclusione di reciproche pretese.

10. RINEGOZIAZIONE

- a) Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni di fornitura sono state determinate in conformità al sistema normativo e tariffario vigente al momento dell'accettazione della offerta di fornitura. L'introduzione di

nuovi oneri incidenti sulla fornitura di energia elettrica darà luogo ad una variazione corrispondente dei prezzi indicati all'articolo 5.A.

- b) Le Parti si impegnano a modificare il presente Contratto inserendo nello stesso ogni e qualsiasi modifica o clausola che fossero necessarie per conformare il Contratto ad eventuali nuove disposizioni di legge e/o deliberazioni delle competenti Autorità Governative di controllo.
- c) Qualora a seguito di modifiche della normativa specifica del settore elettrico da parte dell'ARERA, di Terna S.p.A., del Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., del Ministero delle Attività Produttive le condizioni tecniche ed economiche del presente contratto risultassero significativamente modificate o non più applicabili e tali da determinare una maggiore onerosità delle prestazioni a carico anche di una sola delle Parti, rispetto al valore originario della prestazione al momento della sottoscrizione del contratto, le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede il contratto al fine di raggiungere un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
- d) Nel caso l'accordo non venisse raggiunto entro 30 giorni dalla richiesta scritta di una delle Parti di rinegoziazione del contratto, è data a ciascuna Parte la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R., con un preavviso compatibile con l'entrata in vigore della nuova normativa, e comunque non superiore a 30 giorni.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- a) Ferma restando l'applicabilità della generale disciplina in materia di risoluzione per inadempimento e di responsabilità contrattuale, il presente Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'ad. 1456 c.c. nei seguenti casi di inadempimento del CLIENTE:
 - morosità nel pagamento della fornitura di energia elettrica oggetto del presente Contratto per un periodo superiore a 30 giorni;
 - sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali;
 - violazione dell'obbligo di mettere a disposizione del Competente Gestore della Rete e di VCSV aree e locali idonei di cui al successivo articolo 15;
 - violazione del divieto di manomissione degli impianti, apparecchi e materiali di proprietà del Competente Gestore della Rete o di VCSV di cui al successivo articolo 15;
 - mancato adeguamento degli impianti alle normative CEI ed antinfortunistiche;
 - violazione della clausola di esclusiva e di divieto di vendita a terzi, di cui al precedente art. 3;
 - prelievi fraudolenti di energia elettrica.
- b) In ogni caso di risoluzione automatica del presente Contratto ai sensi del precedente articolo, il CLIENTE è tenuto a risarcire VCSV degli eventuali danni arrecati.

12. INTERRUZIONI E DISFUNZIONI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

- a) VCSV non è responsabile delle interruzioni o disfunzioni del servizio di somministrazione di energia elettrica derivanti da caso fortuito, forza maggiore o da fatti ascrivibili a Terna S.p.A. o al Gestore della Rete competente per il punto di prelievo oggetto del presente contratto.
- b) A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono forza maggiore: eventi bellici, insurrezioni, incendi, inondazioni, esplosioni, terremoti, catastrofi naturali, scioperi generali nazionali, provvedimenti generali dell'Autorità di sospensione o interruzione dell'attività.
- c) La consegna dell'energia elettrica avverrà attraverso le reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità delle somministrazioni è pertanto corrispondente al livello assicurato dai Gestori di Rete e regolamentato dall'Autorità. VCSV non è pertanto responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei punti di prelievo, essendo tale responsabilità interamente a carico dei Gestori delle Reti Competenti.

- d) In nessun caso VCSV risponderà nei confronti del CLIENTE per perdite di profitto, fermi di produzione e qualsivoglia ulteriore danno diretto e consequenziale.

13. MISURE

Il servizio di misurazione dei consumi di energia elettrica è regolato dalla deliberazione 5/04 e successive modifiche e integrazioni.

14. IMPIANTI DEL CLIENTE

- a) Gli impianti del CLIENTE connessi alla rete devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed alle disposizioni antinfortunistiche.
- b) Il CLIENTE dichiara che gli allacciamenti dei propri punti di prelievo dalla rete elettrica attualmente esistenti sono regolarmente in funzione alla data della sottoscrizione del presente Contratto e adeguatamente dimensionati a prelievi di energia analoghi a quelli previsti dal presente Contratto.
- c) Il CLIENTE si impegna a consentire verifiche ai propri impianti sia da parte di VCSV che dei Gestori della Rete competenti ciascun punto di prelievo. Qualora tali verifiche evidenzino irregolarità, VCSV potrà sospendere la somministrazione di energia elettrica finché il CLIENTE non abbia effettuato, a proprie cure e spese, i necessari interventi tecnici di adeguamento o ripristino.

15. APPARECCHIATURE DEL COMPETENTE GESTORE DI RETE

- a) Il CLIENTE si impegna a mettere a disposizione del Competente Gestore della Rete, gratuitamente e per tutto il periodo di durata del Contratto, le aree ed i locali identificati come idonei alla installazione dei gruppi di misura e delle apparecchiature utili per il controllo delle misure, la lettura e la trasmissione dei dati.
- b) È fatto divieto al CLIENTE di rimuovere, cancellare o modificare i contrassegni apposti sugli impianti ed apparecchi installati dal Competente Gestore della Rete e di modificare in qualsiasi modo il loro funzionamento

16. CESSIONE DEL CONTRATTO

- a) VCSV ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, il contratto a Società abilitate a concludere contratti per la fornitura di energia elettrica a clienti idonei.
- b) Ferma restando la disciplina prevista dall'ad. 2558 c.c. per il caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa, le Parti convengono che, salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di VCSV, il CLIENTE resterà obbligato in via solidale con il cessionario dell'azienda per il pagamento dei corrispettivi di fornitura sino alla scadenza del Contratto.

17. NULLITA' PARZIALE

L'eventuale nullità di una o più condizioni del presente Contratto non inciderà sulla validità del medesimo, fermo l'impegno delle Parti a sostituire le condizioni affette da nullità con altre che riflettano quanto più possibile gli obiettivi originariamente perseguiti.

18. DOMICILIO

Il CLIENTE e VCSV eleggono domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale.

19. MODIFICHE

- a) Il presente Contratto contiene tutti i patti ed accordi in essere tra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro atto e/o accordo e/o corrispondenza intercorsa tra di esse sino alla data della sua stipulazione.
- b) Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere approvata dalle Parti mediante accordo scritto.

20. TRIBUNALE DI COMPETENZA E CLAUSOLE FINALI

- a) Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia nascente dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'esecuzione o da ogni altra questione relativa al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, con espressa esclusione della competenza di ogni altro foro.

- b) Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

21. CONFIDENZIALITA'

I termini ed i contenuti economici del presente contratto hanno carattere di riservatezza e dovranno essere mantenuti confidenziali.

Letto, confermato e sottoscritto in Darfo Boario Terme (BS) Il, _____

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.p.A.

Il Procuratore Speciale

Ing. Roberto Ghirardi

IL CLIENTE

(Timbro e Firma)



Il CLIENTE dichiara di avere preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli:

2 (premesse e definizioni), **3** (oggetto del contratto), **4** (durata della fornitura), **5** (condizioni economiche di fornitura), **6** (pagamenti), **7** (garanzie), **8** (recesso), **9**

(impossibilità sopravvenuta), **10** (rinegoziazione), **11** (clausola risolutiva espressa), **12** (interruzioni e disfunzioni del servizio di fornitura di energia), **16** (cessione del contratto), **17** (nullità parziale), **19** (modifiche), **20** (tribunale di competenza e clausole finali), **21** (confidenzialità).

IL CLIENTE

(Timbro e Firma)

ALLEGATO 1

INFORMAZIONI TECNICHE DI FORNITURA, PREVISIONI DI CONSUMO

Comune	Sede
Unione dei Comuni della Valsaviore	Via San Zenone n. 9 – Berzo Demo

POD	Tensione [V]	Potenza [KW]	Gestore di Rete
IT043E00001993	230,0000000	6,6000000	Camuna Energia Srl
IT001E18256004	380,0000000	16,5000000	E-distribuzione S.p.A.

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Ing. Roberto Ghirardi



IL CLIENTE
(Timbro e Firma)
